Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

PARERE 128/09/11 del 29-7-2009

Oggetto: Edilizia residenziale pubblica- Art. 16 l.r. 20-11-2008, n. 15

L'art. 16 della 1.r. 20 novembre 2008, n. 15 (recante norme in materia di contrasto alla

criminalità) impone ai soggetti privati destinatari di qualsiasi forma di finanziamento o

sovvenzione pubblica di importo superiore a 150.000,00 euro, per la realizzazione di opere di

edilizia civile, di impianti sportivi o ricreativi e strutture di ricettività turistica, di affidare

l'esecuzione dei lavori ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione

antimafia ed in possesso dei requisiti per le attestazioni rilasciate dalle società organismi di

attestazione (SOA). Fra i destinatari della disposizione vanno annoverate alcune cooperative

edilizie finanziate dalla Regione che hanno già appaltato le opere civili da realizzare.

Tale norma pone un obbligo per il futuro di affidamento dei lavori ad imprese "qualificate"

senza disciplinare le conseguenze sui contratti di appalto già stipulati. Pertanto, in relazione

all'assoggettabilità o meno dei privati alle norme in argomento non rileva la data del

finanziamento, che non esaurisce la fattispecie oggetto della disposizione, ma quella del

perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva di evidenza pubblica correlata

all'affidamento, anche sotto riserva, di lavori. (cfr. in tema di irretroattività della legge: Cass.,

sez. III, 18-07-2002, n. 10436).

VOCE: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-

RIF. NORM. l.r. 20-11-2008, n. 15, Art. 16